

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3124 Anno 2022  
Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO  
Relatore: CAPRIOLI MAURA  
Data pubblicazione: 02/02/2022

### ORDINANZA

sul ricorso 1642-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende ope legis ;

- *ricorrente* -

*contro*

CANCELLARO AMEDEO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
PIAZZALE CLODIO 61, presso lo studio dell'avvocato CATERINA  
MAFFEY, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO  
MELUCCI;

- *controricorrente* -

fu.  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 8187/2/2019 della COMMISSIONE  
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE  
DISTACCATA di SALERNO, depositata il 04/11/2019;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA  
CAPRIOLI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rg 1642/2020

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

Con sentenza nr 8187/2019 la CTR della Campania, sez. distaccata di Salerno, dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Salerno con cui era stata accolta l'opposizione al silenzio rifiuto all'istanza di rimborso presentata da Amedeo Cancellaro per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 per la mancata deduzione Irap relativamente alle spese del personale dipendente ed assimilato.

Il giudice di appello rilevava che l'appellante si era limitato a ripetere pedissequamente le ragioni poste a fondamento del ricorso di primo grado chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza contestare in alcun modo le ragioni poste a fondamento della decisione gravata.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso il contribuente eccependo l'inammissibilità del ricorso correlata alla non corretta deduzione del vizio.

Con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 53 del Dlgs nr 546/1992, in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto inammissibile l'appello per difetto di specificità nonostante le puntuali censure proposte dall'Ufficio avverso la decisione impugnata in ordine al difetto dei presupposti del diritto al rimborso e all'intervenuta decadenza per l'annualità 2007 e 2008.

Il motivo è fondato.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per un preteso vizio deduttivo.

L'Ufficio ha correttamente denunciato un vizio di violazione di legge ritenendo che la CTR non abbia fatto esatta applicazione dei principi codificati nell'art 53 del Dlgs nr 546/1992.

Va in questo senso ricordato che "L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato" (Cass. n. 26310/2017).

Ciò posto va osservato, infatti, che anche nel processo tributario l'atto con cui si propone l'impugnazione deve essere interpretato nel suo complesso, al fine di verificare la presenza di tutti gli elementi della domanda che siano prescritti sotto comminatoria di nullità o di inammissibilità (Cass. n. 687/07; 19639/08). In un'ottica di tendenziale conservazione degli atti processuali, invero, la mancanza di un requisito formale dell'atto di appello non può, di per sé, equivalere a difetto di impugnazione, se dal contesto dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre il gravame per quello specifico motivo o nei confronti di un determinato soggetto (Cass. n. 7585/03; 25751/13, 20418/14).

Con particolare riferimento al processo tributario, la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, stabilisce infatti che l'appello è da considerarsi "inammissibile" solo quando manchi del tutto, o sia "assolutamente incerto" uno dei seguenti elementi: "l'indicazione della commissione tributaria cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione", ovvero quando l'atto stesso "non è sottoscritto"; con particolare riguardo alla specificità dei motivi dell'impugnazione questa Corte ha affermato che "In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l'inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi

di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni" (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20379 del 24/08/2017; Sez. 5, Sentenza n. 6473 del 06/05/2002); tale necessaria interpretazione complessiva dell'atto di appello vale anche per altri elementi (estremi della sentenza, esposizione sommaria dei fatti e oggetto della domanda) indicati dall'art. 53 cit., tanto più che come, da ultimo, sottolineato da questa Corte "Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello (per difetto di specificità dei motivi), prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, (dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione)" (Cass., sez. 5, Sentenza n. 707 del 15/01/2019).

Ciò posto la sentenza impugnata, con decisione apodittica, ha ritenuto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate privo di specificità, perché fondato "su una generica richiesta di riforma della sentenza di primo grado, senza però proporre a supporto delle ragioni che invece avrebbero dovuto accompagnare il giudizio presso questa Commissione regionale". Appare pertanto fondata la doglianza di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

Infatti la specificità dei motivi di appello richiesta da tale norma non impone rigidi formalismi sicché i singoli motivi, come si è detto , non devono necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica indicazione ma possono essere ricavati anche per implicito purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni purché vi sia un'esposizione chiara ed univoca anche se sommaria (Cass. Sez V 21 sett. 2016 n. 18455; Cass. sez. V, n. 1224 del 19/01/2007).

Si è altresì affermato che "Nel processo tributario, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c." (Cass. n. 24641 del 2018). L'Agenzia dell'Entrate, come si evince dall'esame delle doglianze debitamente trascritte in ossequio al principio di autosufficienza, aveva contestato la decisione di primo grado sia con riferimento alla carenza dei presupposti del diritto al rimborso sia per l'intervenuta decadenza per i versamenti relativi agli anni 2007-2008.

Inoltre allorché, come nel caso in esame, "il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza" ed "esso si sostanzia proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice", la sottoposizione al giudice d'appello delle medesime argomentazioni formulate in primo grado adempie pienamente l'onere di specificità dei motivi (Cass. n. 8185/15; Cass. n. 14908/2014).

Infine la norma in questione prevede che il ricorso in appello debba contenere i "motivi specifici dell'impugnazione" che non devono essere però necessariamente "motivi nuovi", dato il carattere devolutivo pieno dell'appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064/12).

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata per i motivi di cui sopra, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per un nuovo giudizio anche sul regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese processuali.

Roma 16.12.2021